

D.P.R.

6-6-2001

n.

380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Art. 73 (L) *Responsabilità del direttore dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)*

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'[articolo 66](#) è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. ⁽¹⁴¹⁾
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'[articolo 65](#), comma 6.

⁽¹⁴¹⁾ Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

Art. 74 (L) *Responsabilità del collaudatore (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)*

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'[articolo 67](#), comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro. ⁽¹⁴²⁾

⁽¹⁴²⁾ Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.